



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Milano, 21 marzo 2018

CORTE DEI CONTI



0002623-21/03/2018-SC_LOM-T87-P

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
All'Organo di Revisione

Comune di Vignate (MI)

Oggetto: Trasmissione Deliberazione Lombardia/89/2018/PRSE

A seguito della camera di consiglio riunitasi in data 07 marzo 2018, si trasmette la deliberazione in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Il Funzionario

(Claudia Barbieri)






REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Marcello Degni	Presidente f.f.
dott. Giampiero Gallo	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	Primo Referendario (relatore)
dott.ssa Rossana De Corato	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Primo Referendario



nella camera di consiglio del 7 marzo 2018

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1953, n. 161, e 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

udito il relatore, referendario dott. Donato Centrone

Premesso in fatto

In sede di esame del questionario trasmesso dall'organo di revisione del Comune di Vignate (MI), relativo al rendiconto 2015, redatto ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005, come integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, nonché della successiva attività istruttoria (istanza del 16 gennaio 2018 e risposta del 1° febbraio 2018), sono emerse alcune irregolarità contabili, per le quali è stata avanzata al Presidente di Sezione istanza di trattazione in camera di consiglio.

Considerato in fatto e diritto

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che la Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali. In base all'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i



provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, ed a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. Come precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l’autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità contabili esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, la funzione del controllo sui bilanci suggerisce comunque di segnalare le medesime agli enti, specie se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria. In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

I. Accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato d’amministrazione al 31/12/2015

Il questionario dell’organo di revisione sul rendiconto 2015 ha palesato una quota accantonata nel risultato d’amministrazione, a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a euro 65.000, che non è parsa congrua in rapporto alla mole complessiva di residui attivi al 31 dicembre 2015 (euro 2.381.984).



Chieste delucidazioni in sede di interlocuzione istruttoria, il Comune, nella risposta del 1° gennaio 2018, ha precisato che la quota accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto 2015 è stata calcolata con il metodo ordinario (All. 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), applicando al volume dei residui attivi, riferiti alle entrate valutate di dubbia e difficile esazione, la percentuale di complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio 2009-2013 rispetto al totale dei residui attivi presenti al 1° gennaio dei medesimi esercizi. Il predetto fondo crediti sarebbe risultato pari a euro 105.613. Tuttavia, il Comune ha puntualizzato che, nonostante potesse optare, in sede di bilancio di previsione, per una percentuale di accantonamento minima del 36% (pari a € 38.020), ha prudenzialmente accantonato il maggior importo di € 65.000.

Pertanto, si è ritenuto opportuno il deferimento in camera di consiglio al fine di accertare la costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in maniera non conforme a quanto indicato dall'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.

La determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel rendiconto consuntivo

Dalle risultanze istruttorie riportate emerge che il Comune ha ritenuto che il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, permetta, anche in sede di rendiconto consuntivo 2015, di abbattere al 36% l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità che risulterebbe dall'applicazione dei criteri di calcolo prescritti dal medesimo Principio (paragrafo 3.3 ed esempio n. 5).

La scrivente Sezione regionale di controllo ha già avuto modo di affermare (cfr., per esempio, deliberazioni n. 164/2017/PRSP, n. 253/2017/PRSP, n. 255/2017/PRSP e n. 289/2017/PRSP) che *“la riduzione del (ndr al) 36 per cento consentito dalla modifica al principio contabile applicato riguarda la determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e non anche l'accantonamento sul risultato di amministrazione conseguente al riaccertamento straordinario che deve essere indicato per l'intero importo, salvo poi fare applicazione del criterio semplificato a partire dal rendiconto del successivo esercizio”*.

In questa sede, appare opportuno ribadire che non è corretto applicare il metodo c.d. ordinario per il calcolo del FCDE a consuntivo, abbattendo in seguito l'accantonamento al 36% (facoltà, al contrario, riconosciuta dal legislatore per l'accantonamento da effettuare, al medesimo titolo, nel bilancio di previsione 2015).

Detto assunto trova fondamento, in primo luogo, nella *ratio* dell'istituto del fondo crediti di dubbia esigibilità, avente la precipua finalità di evitare che impegni di spesa siano finanziati da entrate di dubbia esigibilità.

Nel bilancio di previsione, in linea generale, la quantificazione dell'accantonamento a FCDE va effettuato applicando agli stanziamenti delle entrate di dubbia e difficile esazione il complemento a 100 della media del rapporto fra incassi in conto competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. A consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE va determinata, invece, applicando *«all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti»*, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio degli ultimi 5 esercizi (fatte salve le riduzioni previste dall'Esempio 5 del principio contabile applicato)

Chiarite le modalità fissate "a regime" dal legislatore per calcolare la consistenza del FCDE sia a previsione che a consuntivo, deve evidenziarsi che l'art. 1, comma 509, della legge n. 190 del 2014, ha integrato il principio contabile applicato (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), prevedendo che *«con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo»*. In altri termini, il comma 509 cit., limitatamente al bilancio di previsione, consente all'ente locale di scegliere se adeguarsi immediatamente o solo progressivamente alle prescrizioni del principio contabile in materia di FCDE.

Pertanto, alla luce sia dell'argomento letterale, la scrivente Sezione ha già avuto modo di puntualizzare che, nel 2015 (e fino al 2018), la facoltà dell'ente locale di abbattere la consistenza del FCDE sussista solo per l'accantonamento da effettuare sul bilancio di previsione, non sulla quota da accantonare nel risultato di amministrazione (per la quale, come si vedrà più avanti, esiste, invece, l'agevolazione del metodo c.d. semplificato).

Anche se l'espressione impiegata dal legislatore potrebbe essere fonte di equivoci interpretativi, la scrivente Sezione ha ritenuto che, per giungere ad una soluzione contraria (ossia di acconsentire un abbattimento della consistenza del fondo anche a consuntivo), non possa invocarsi il DM 20 maggio 2015 che ha integrato il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria aggiungendo l'inciso *«salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio»* alla frase *«In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di*



applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio».

Infatti, questa Sezione ha avuto già modo di chiarire che l'inciso «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» vada riferito alla facoltà (per il quadriennio 2015-2018) di adottare il c.d. metodo semplificato per la costituzione del FCDE, non a quella, prevista per il medesimo quadriennio, di abbattere (fino alle percentuali indicate per l'accantonamento in sede di bilancio di previsione) la consistenza del FCDE a consuntivo.

Tale soluzione trova conferma nel tenore letterale dei successivi paragrafi del principio contabile, laddove, in merito al metodo c.d. semplificato, si afferma che «in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019».

Conseguentemente, nell'arco temporale 2015-2018, l'accantonamento del FCDE (calcolato con il metodo ordinario) non può fruire dell'abbattimento percentuale indicato dal legislatore con riferimento al bilancio di previsione.

Resta inteso che, qualora il Comune si avvallesse, invece, del c.d. metodo semplificato, «l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce» è quello effettivamente stanziato nel bilancio di previsione che, come detto, può giovare delle percentuali di abbattimento di cui si è sin qui detto.

II. Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi

Dalle risposte ai quesiti 1.2.10.8 e 1.2.10.9 del questionario sul rendiconto 2015 è emerso che il Comune ha reimputato, ad esercizi successivi, residui attivi e passivi mantenuti come tali durante l'operazione di riaccertamento straordinario. Chiesto di precisare le motivazioni, il



Comune ha riferito che si è trattato di un'interpretazione della normativa, applicata per la prima annualità (il 2015), differente da quella adottata negli anni successivi, dovuta all'assenza di supporto tecnico/applicativo da parte della *software-house* che gestisce il sistema contabile.

Si è ritenuto opportuno il deferimento in camera di consiglio al fine di accertare l'omessa risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori in merito alle motivazioni della reimputazione ad esercizi successivi di residui, attivi e passivi, mantenuti come tali durante l'operazione di riaccertamento straordinario.

La reimputazione, quali accertamenti e impegni, ad esercizi successivi di residui attivi e passivi, mantenuti tali in occasione del riaccertamento straordinario

L'articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dal d.lgs. n. 126 del 2014, prescrive che, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi (senza distinguere in ragione della loro genesi, né, in particolare, dell'avvenuto mantenimento in occasione del riaccertamento straordinario), l'ente locale provvede all'annuale operazione di riaccertamento, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità dettate dall'articolo 3, comma 4, del medesimo d.lgs. n. 118 del 2011.

In conseguenza dell'introduzione del nuovo principio della competenza finanziaria c.d. potenziata (in particolare, del presupposto dell'esigibilità alla base degli accertamenti e degli impegni), anche l'operazione di riaccertamento dei residui modifica i propri esiti, posto che, in base all'esposto articolo 228 del TUEL, questi ultimi possono consistere nel "mantenimento in tutto o in parte" ovvero nella "corretta imputazione a bilancio", operazione, quest'ultima necessaria nel caso in cui l'ente, pur ritenendo sussistenti le ragioni per la permanenza di un residuo attivo o passivo, accerta la necessità di modificare l'esercizio finanziario di imputazione (si pensi, per i residui attivi, ad una richiesta di rateizzazione o di dilazione di pagamento o, per i passivi, alla variazione del cronoprogramma per ritardo nell'esecuzione di un'opera pubblica).

L'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011 esordisce, infatti, precisando che l'operazione annuale (ordinaria) di riaccertamento dei residui attivi e passivi è funzionale a "dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria". Pertanto, la norma puntualizza che "possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate", e, simmetricamente, che "possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate". Per quanto riguarda gli esiti, la stessa disposizione evidenzia come "le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili" (in particolare, la

reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate). La norma si chiude statuendo che *“al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*, palesando la necessità di conservare fra i residui attivi e passivi le sole posizioni costituenti crediti o debiti civilistici per l'ente locale.

In relazione alla reimputazione, in occasione dell'annuale riaccertamento ordinario, di residui attivi e passivi mantenuti in precedenza come tali nelle scritture contabili (anche in occasione del riaccertamento straordinario), può richiamarsi, altresì, il paragrafo 9.1 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011. In quest'ultimo viene affermato che, in ossequio al principio contabile generale della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare *“la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito”, “l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno” ed “il permanere delle posizioni debitorie effettive”* (oltre alla corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio). Di conseguenza, prosegue il Principio, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente, oltre ai crediti di dubbia e difficile esazione, a quelli assolutamente inesigibili o insussistenti, ed ai debiti insussistenti o prescritti, anche *“i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione”*, nonché *“i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile”*.

Il Principio applicato, allo stesso modo dell'articolo 228 del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118 del 2011, palesa la necessità che l'operazione di riaccertamento ordinario sia funzionale all'adeguamento della rappresentazione dei residui attivi e passivi al sottostante rapporto negoziale o provvedimento amministrativo, in modo che, all'esito della ricognizione, vengano mantenute a residuo solo posizioni corrispondenti a crediti o debiti esigibili. Al contrario, i residui inesigibili o insussistenti saranno eliminati dalle scritture, mentre quelli per i quali la ricognizione ha evidenziato la necessità di rivedere l'esercizio di esigibilità dell'obbligazione (in aderenza al nuovo principio contabile della competenza c.d. potenziata) devono essere reimputati, quali accertamenti o impegni, ai pertinenti esercizi.



L'esigenza di verificare tale ricognizione, anche sotto il profilo dell'eventuale reimputazione, quali accertamenti o impegni, di residui attivi o passivi in precedenza mantenuti come tali, emerge anche nel questionario dell'organo di revisione sul rendiconto consuntivo 2015, approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 22/2016/INPR. La tabella 1.2.10.2 (analoga la tabella 1.2.10.5 per i residui passivi) chiede, infatti, se la ricognizione annuale dei residui, condotta alla luce del principio di contabilità finanziaria, ha consentito di individuare, fra gli altri, "crediti da reimputare ad altro esercizio" (oltre a quelli di dubbia e difficile esazione, riconosciuti inesigibili, insussistenti o non imputati correttamente in bilancio). Inoltre, la domanda 1.2.10.8 chiede, nello specifico, se sono stati reimputati residui attivi mantenuti durante il riaccertamento straordinario (allo stesso modo, la domanda 1.2.10.9 pone analogo quesito per i residui passivi).

L'esigenza di controllo, palesata dalle linee guida della Sezione delle Autonomie, è funzionale a verificare che le pregresse operazioni di riaccertamento (straordinaria o ordinaria) dei residui siano state effettuate con la dovuta diligenza (mentre la reimputazione di posizioni in precedenza mantenute come residuo costituisce un sintomo di irregolarità o negligenza, passibile, tuttavia, di giustificazione). Inoltre, il controllo successivo (dell'organo di revisione, prima, e della Sezione regionale di controllo, dopo) risulta funzionale ad evitare comportamenti strumentali tesi, mediante la periodica e continua reimputazione di posizioni che avrebbero dovuto essere adeguatamente imputate agli esercizi di destinazione sulla base dei sottostanti provvedimenti amministrativi o rapporti negoziali, ad eludere i vincoli di finanza pubblica o, meglio, a conseguirli in maniera artificiosa (si fa rinvio alla nuova disciplina sul saldo di bilancio, prevista dall'articolo 1, commi 720 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, poi sostituita dall'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge n. 232 del 2016). Le esposte esigenze di controllo, anche strumentali ad evitare elusioni ai vincoli di finanza pubblica, non impediscono, tuttavia, la reimputazione ad esercizi successivi, in occasione del riaccertamento ordinario, di residui attivi o passivi mantenuti come tali in precedenza (anche in occasione del riaccertamento straordinario), che, invece, risulta doverosa non solo perché imposta dalle norme di legge in precedenza richiamate (e dagli allegati Principi contabili), ma anche in omaggio ai generali principi di veridicità e chiarezza (che impongono che le iscrizioni contabili e la rappresentazione di bilancio corrispondano alle sottostanti situazioni giuridiche soggettive, quali scaturenti da provvedimenti amministrativi o da rapporti negoziali).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia



accerta

sulla base dell'esame della relazione inviata dal Collegio dei revisori dei conti del Comune di Vignate (MI) sul rendiconto consuntivo 2015, nonché della successiva attività istruttoria:

- 1) la quantificazione dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2015 in maniera non conforme alle disposizioni contenute nel Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118 del 2011);
- 2) la mancata esplicitazione, in sede di interlocuzione istruttoria, delle precise motivazioni alla base della reimputazione ad esercizi successivi, in sede di riaccertamento ordinario, preliminare all'approvazione del rendiconto 2015, di residui attivi e passivi mantenuti durante l'operazione di riaccertamento straordinario al 1° gennaio 2015


invita

l'Amministrazione comunale di Vignate (MI) a

- 1) quantificare, in sede di determinazione del risultato d'amministrazione al 31 dicembre 2017, la quota accantonata a fondo crediti di dubbia esigibilità in aderenza alle prescrizioni del Principio contabile applicato, allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011.


Dispone la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Sindaco del Comune di Vignate, al Presidente del Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei conti, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, sul sito internet dell'Amministrazione.

Il magistrato relatore
(dott. Donato Centrone)



Il Presidente f.f.

(dott. Marcello Degni)



Depositata in segreteria

20 MAR 2018

Il Direttore della segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

